



CORTE DEI CONTI
Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

**La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio
regionale ai Gruppi consiliari nel secondo semestre 2013
(XIV legislatura).
Relazione al Consiglio regionale**

OTTOBRE 2014

Hanno collaborato:

per l'attività istruttoria e l'elaborazione dei dati: Piera Luciani e Debora Marina Marra;

per le attività di segreteria: Ester Mortara.

DELIBERAZIONE



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

composta dai signori magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Adriano DEL COL	consigliere
Flavio CURTO	consigliere, relatore
Nicola BENEDEZIONE	consigliere, relatore

nell'adunanza del 21 ottobre 2014,

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ("Statuto speciale per la Valle d'Aosta");

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti"), che ha istituito la Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 17 marzo 1986, n. 6 ("Funzionamento dei Gruppi consiliari"), così come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35 ("Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28");

vista la propria deliberazione 15 aprile 2014, n. 3, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2014;

vista la nota del Presidente del Consiglio della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, 18 marzo 2014, n. 2282, con cui sono stati trasmessi i rendiconti delle spese sostenute dai Gruppi consiliari, riferiti al periodo compreso tra l'inizio della XIV legislatura e il 31 dicembre 2013;

vista la lettera 11 agosto 2014, n. 505 inviata dalla Sezione al Presidente del Consiglio regionale, con la quale sono stati richiesti ulteriori documenti e chiarimenti;

vista la documentazione e le informazioni pervenute dai Gruppi consiliari, per il tramite del Presidente del Consiglio, in data 22 settembre 2014;

considerato che lo schema di Relazione predisposto dalla Sezione è stato trasmesso, in data 10 ottobre 2014, al Presidente del Consiglio regionale;

considerato che il Presidente del Consiglio regionale con nota del 17 ottobre 2014, n. 7696, ha fatto pervenire i riscontri formulati dai Gruppi;

vista l'ordinanza 10 ottobre 2014, n. 11, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

uditi i relatori, consiglieri Flavio Curto e Nicola Benedizione;

DELIBERA

di approvare la Relazione avente a oggetto "La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel secondo semestre 2013 (XIV legislatura). Relazione al Consiglio regionale".

La relazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Copia della presente relazione verrà trasmessa al Presidente della Sezione delle autonomie.

Così deciso in Aosta, il 21 ottobre 2014.

I relatori
Flavio Curto

Il presidente
Gaetano D'Auria

Nicola Benedizione

Depositata in segreteria il 23 ottobre 2014
Il funzionario
Debora Marina Marra

PREMESSA

Premessa

Con questa relazione la Sezione regionale della Corte dei conti riferisce al Consiglio regionale circa il risultato del riscontro avente a oggetto la regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari relativamente alla gestione dei fondi da essi percepiti nel secondo semestre del 2013 (primo anno della legislatura XIV) a carico del bilancio regionale.

Il riscontro di regolarità è stato richiesto dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5-*bis* della l.r. 17 marzo 1986, n. 6, introdotto dalla l.r. 24 dicembre 2012, n. 35, con la quale la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Le citate disposizioni, che hanno assoggettato alla verifica della Corte l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio a favore dei Gruppi consiliari, a garanzia del corretto utilizzo delle risorse pubbliche ad essi attribuite, trovano applicazione per la prima volta nei confronti dei Gruppi costituiti in seno al Consiglio regionale nell'attuale legislatura.

L'esposizione dei risultati del controllo è preceduta dal sintetico esame dell'evoluzione del quadro normativo, ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni, nel quale si iscrive l'attività di verifica affidata alla Sezione ed è accompagnata da dati comparativi e statistici.

Su di un primo testo di questa relazione, inviato al Presidente del Consiglio, sono state acquisite, per il tramite del Presidente del Consiglio stesso, le deduzioni dei Gruppi consiliari interessati.

PARTE I
IL CONTESTO NORMATIVO

PARTE I

IL CONTESTO NORMATIVO

Sommario: 1. L'evoluzione del quadro legislativo statale. – 2. Lo stato della normazione regionale.

1. L'evoluzione del quadro legislativo statale

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto, all'art. 1, una serie di disposizioni volte ad estendere i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – tra cui quelle che hanno istituito i controlli sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali, contenute nei commi 9, 10, 11 e 12 – prevedendo altresì, al comma 16, che ad esse le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La disciplina delle spese dei gruppi consiliari regionali e dei relativi controlli recata dal citato decreto – ampiamente illustrata dalla Sezione nella relazione al Consiglio regionale avente a oggetto “La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel 2013 (XIII legislatura)”¹ – viene qui ripercorsa per facilitare la comprensione dell'evoluzione del quadro normativo successivamente intervenuta.

1.1. L'art. 1, comma 9, ha anzitutto disposto che ciascun Gruppo consiliare è tenuto ad adottare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, specificando che il rendiconto deve comunque evidenziare, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

L'art. 1, comma 10, ha stabilito, in ordine al procedimento di controllo, che il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun

¹ Deliberazione 28 febbraio 2014, n. 2.

gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

L'art. 1, comma 11, dedicato sia al procedimento che agli esiti del controllo, ha prescritto, da un lato, che qualora la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni, specificando che tale comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione; da altro lato, che, nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, aggiungendo che la decadenza comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

A completamento della disciplina degli effetti del controllo, l'art. 1, comma 12, ha previsto che la decadenza e l'obbligo di restituzione conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine di cui al precedente comma, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.

La clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 16, ha previsto, infine, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni relative (tra l'altro) ai controlli sulle spese dei Gruppi consiliari entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso.

1.2. Tutti gli indicati commi dell'art. 1 del d.l. n. 174, come convertito dalla l. n. 213/2012, sono stati impugnati, insieme ad altri, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna nonché dalla Provincia autonoma di Trento dinanzi alla Corte costituzionale, che ha deciso le questioni promosse con sentenza n. 39 del 6 marzo 2014.

Il Giudice delle leggi, dopo aver chiarito, in via preliminare, che le disposizioni del decreto concernenti il rafforzamento dei controlli della Corte dei conti costituiscono disposizioni di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, come tali opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, perché anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata, ha anzitutto giudicato non fondate le questioni sollevate nei confronti del comma 9 dell'art. 1, ritenendo che la disposizione non è lesiva dei parametri costituzionali e statutari posti a presidio dell'autonomia delle ricorrenti in considerazione di ciò, che il rendiconto delle spese dei Gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale e che il sindacato della Corte dei conti si svolge attraverso un'analisi di tipo documentale che, "pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego", assumendo come "parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza".

La Corte ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- del comma 10, primo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Regione nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei Gruppi consiliari alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, limitatamente alle parole "che lo trasmette al Presidente della Regione"; del comma 10, secondo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Regione nella procedura relativa alla trasmissione delle delibere sugli effettuati controlli della Sezione regionale della Corte dei conti ai Gruppi consiliari, limitatamente alle parole "al Presidente della Regione per il successivo inoltrò"; del comma 11, primo periodo, nella parte in cui individua il "Presidente della Regione", anziché il "Presidente del Consiglio regionale", quale destinatario della comunicazione diretta a far sì che, in caso di riscontrate irregolarità, si provveda alla regolarizzazione del rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare precedentemente trasmesso;

- del comma 11, terzo periodo; del comma 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate consegue alla "decadenza di cui al presente comma", anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; del comma 12, là dove prevede che "La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono" anziché prevedere che "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue";

- del comma 16, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle (altre) disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime².

Particolare interesse rivestono le ragioni poste a fondamento dei dispositivi di illegittimità costituzionale del terzo gruppo di disposizioni indicato.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato che la misura sanzionatoria della decadenza dal diritto all'erogazione dei contributi regionali per il successivo esercizio annuale viola le garanzie che la Costituzione riconosce all'autonomia territoriale in quanto "non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti", e rischia anche di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai Gruppi consiliari, in pregiudizio del fisiologico funzionamento dell'Assemblea regionale. A opposte statuizioni d'infondatezza la Corte è pervenuta, invece, in ordine all'introduzione dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti, riguardo al quale ha affermato, che "può ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari". A giudizio della Corte, "detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto", con la conseguenza che "l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione". Di qui, la conclusione secondo cui " - sulla base del suddetto nesso di causalità - l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore".

Sotto altro aspetto, merita evidenziare che la Corte ha respinto le censure avanzate nei confronti dei commi 11 e 12 per violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione sul presupposto che le norme impuginate non avrebbero garantito idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la

² Le enunciate statuizioni di illegittimità costituzionale, ad eccezione di quella relativa al comma 16, hanno effetto nei confronti di tutte le Regioni e delle Province autonome, essendo fondate sulla violazione di parametri costituzionali.

delibera di non regolarità (e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo). A giudizio della Corte, infatti, l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare – nel silenzio della norma – la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost., sicché nei confronti delle norme impugnate non può essere esclusa, per i Gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, restando peraltro in discussione il *quomodo* di tale tutela, problema interpretativo della normativa vigente estraneo al giudizio in esame³.

1.3. Sulla scorta delle statuizioni della Corte costituzionale sopra riportate, il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto, all'art. 33, comma 2, lett. a), num. 3), la modifica dell'art. 1, comma 12, con l'aggiunta del seguente periodo: "Avverso le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

L'articolo da ultimo citato, relativo all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e al controllo sulla relativa attuazione, al comma 5 dispone che "La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso⁴".

³ Analogamente, la Corte ha ritenuto non fondata, per la parte che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, l'identica questione sollevata nei confronti del comma 7 dell'art. 1, asseritamente lesiva degli artt. 24 e 113 Cost ove intesa nel senso dell'assenza di strumenti di tutela giurisdizionale avverso le pronunce della Corte dei conti di accertamento delle irregolarità e di verifica negativa dei provvedimenti regionali. Al riguardo, la Corte, rilevato che le pronunce di accertamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti previste dalla disposizione impugnata producono effetti non meramente collaborativi ma imperativi nei riguardi degli enti del Ssn e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell'azione amministrativa degli stessi enti, con conseguente possibile lesione delle situazioni giuridiche soggettive di tali enti, ne ha fatto discendere che "nei confronti delle stesse situazioni giuridiche soggettive non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell'art. 24 Cost. (sentenza n. 470 del 1997)", restando "perciò, in discussione, non già *l'an*, ma soltanto il *quomodo* di tale tutela. L'identificazione di tale tutela costituisce, tuttavia, un problema interpretativo della normativa vigente la cui risoluzione esula, ovviamente, dall'oggetto del presente giudizio".

⁴ Riguardo alla novella dell'art. 1, comma 12, del d.l. n. 174/2012, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti, con sentenza 30 luglio 2014, n. 29, hanno rilevato, richiamando la

1.4. Ad integrazione della descritta evoluzione dell'assetto normativo di fonte statale, resta da dire che la lett. b) dell'art. 33 del d.l. n. 91/2014, come modificato dalla l. n. 116/2014, ha disposto, a sua volta, la novella dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, stabilendo che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti emetta delibere di orientamento rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza per le Sezioni regionali di controllo della Corte, al fine di prevenire o risolvere questioni interpretative, delibere previste nel testo originario soltanto per la soluzione delle questioni di massima o in presenza di interpretazioni discordanti, ossia successivamente al manifestarsi di contrasti interpretativi.

2. Lo stato della normazione regionale

Invariata è, ad oggi, la disciplina con cui la Regione Valle d'Aosta ha adeguato il proprio ordinamento alle citate disposizioni del d.l. n. 174/2012 relative ai controlli sulle spese dei Gruppi consiliari, introdotta con l.r. 24 dicembre 2012, n. 35, che ha novellato la l.r. 17 marzo 1986, n. 6, e completata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, approvativa delle linee guida e del modello per la redazione del rendiconto annuale delle spese effettuate dai Gruppi consiliari.

Il regime individuato dalla Regione tanto a livello di legislazione quanto a livello di regole emanate in attuazione delle norme primarie è stato illustrato nella precedente relazione di controllo della Sezione nella materia che ne occupa, cui si rinvia integralmente⁵, ravvisandosi, peraltro, l'opportunità di richiamare l'attenzione sulla suscettibilità di miglioramento – rappresentata con finalità ausiliarie in quella

propria sentenza-ordinanza 10 luglio 2014, n. 25, che si tratta di norma sostanzialmente ricognitiva dell'ampia portata e pienezza alla giurisdizione della Corte stessa, affermata in via interpretativa già in numerose sentenze delle "Sezioni riunite in speciale composizione (sentenze n. 2/2013; n. 5/2013; n. 6/2013 e 6/2014), nonché in alcune decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 179/2007; n. 198/2012; n. 60/2013) che tendono a ricondurre nell'alveo della giurisdizione tutte le questioni rientranti nella materia "contabilità pubblica" secondo il parametro dell'art. 103, 2° comma, Cost., atteso che non vi è dubbio che la disciplina del controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari deve ritenersi logicamente connaturata alle "materie di contabilità pubblica".

⁵ Riguardo ad alcuni contenuti delle linee guida regionali la Sezione aveva già avuto modo di esprimersi con il parere 7 giugno 2013, n. 11, richiamato e confermato nella relazione cui viene fatto rinvio, avente a oggetto: la sorte dei beni durevoli acquistati con i fondi dei Gruppi al termine della legislatura o al momento dello scioglimento anticipato del Gruppo; l'esclusione della possibilità di acquistare con i fondi dei Gruppi spazi informativi sui giornali di partito nei periodi di campagna elettorale; la possibilità di sostenere con tali fondi le spese per le trasferte effettuate dai consiglieri a fini di attività politica svolta in connessione con i compiti istituzionali del Gruppo di appartenenza. Nella predetta relazione è stata altresì richiamata l'analisi effettuata nella prima relazione della Sezione in materia (delibera 8 agosto 2013, n. 16) in merito ad alcune tipologie di spesa particolarmente problematiche (concernenti la redazione e la stampa di periodici d'informazione politica o l'acquisto di copie del giornale edito, pubblicato o curato dalle forze politiche di riferimento; l'acquisto di spazi informativi per promuovere l'attività dei Gruppi sui giornali di partiti o movimenti politici; le spese di ristorazione; le spese di rappresentanza), con osservazioni che, seppur riferite alla disciplina previgente, erano state formulate anche allo scopo di contribuire alla più appropriata rendicontazione delle spese sostenute dai Gruppi consiliari in applicazione della nuova normativa.

sede – di alcuni aspetti della disciplina, quali: l'assenza di una regola espressa indicante che l'ultimo rendiconto di legislatura riguarda il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il giorno precedente a quello di insediamento del nuovo Consiglio regionale; l'incompletezza della disposizione che regola l'obbligo di autorizzare le spese; la previsione della facoltatività dell'adozione, da parte di ciascun Gruppo, di un disciplinare contenente le modalità per la gestione delle risorse e la tenuta della contabilità, adozione considerata invece obbligatoria dalle linee guida nazionali.

2.1. Al di là delle considerazioni appena richiamate, è il caso di evidenziare, in primo luogo, che le disposizioni regionali che hanno a oggetto – nei limiti, ovviamente, delle attribuzioni spettanti alla Regione – il procedimento di controllo risultano coerenti con le indicazioni successivamente fornite dalla Corte costituzionale, essendo stato previsto il coinvolgimento del solo Presidente dell'Assemblea consiliare, non surrogabile dalla scelta del legislatore statale a favore del Presidente della Regione.

Analoga valutazione di coerenza interessa anche il regime determinato per l'irregolare rendicontazione, atteso che, ai sensi dell'art. 5-*bis* della l.r. n. 6/1986, inserito dall'art. 4 della l.r. n. 35/2012, al riscontro di irregolarità consegue soltanto la decurtazione dell'importo del contributo di una quota pari a quella che è stato accertato essere irregolare (o, nei casi di fine legislatura e di cessazione anticipata del Gruppo consiliare, l'obbligo di restituzione di un importo pari alla quota riscontrata irregolare).

Riguardo agli esiti della procedura di controllo, importa ancora rilevare, sotto altro profilo, che l'obbligo di restituzione sancito dalla legge regionale non costituisce un effetto diretto delle irregolarità segnalate dalla Sezione, atteso che – come ampiamente esposto nella precedente relazione – spettano all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale le determinazioni definitive conseguenti alla valutazione circa la regolarità delle spese rendicontate dai Gruppi consiliari, così realizzandosi la funzione tipicamente ausiliaria della Sezione nei confronti del Consiglio regionale. Ne consegue che le relazioni con cui la Sezione riferisce al Consiglio regionale in ordine al riscontro eseguito sui rendiconti presentati dai Gruppi consiliari, in quanto prive di efficacia lesiva delle posizioni soggettive degli stessi Gruppi, non sono impugnabili con il procedimento di cui all'art. 1, comma 12, del d.l. n. 174/2012, ultimo periodo, inserito dal d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014 (secondo cui – come anzidetto – le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo di non regolarità dei rendiconti sono impugnabili dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione), mentre non possono non

essere impugnabili le autonome deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo l'ordine naturale delle competenze giurisdizionali. Se così è, spetta al Consiglio regionale valutare l'opportunità di mantenere ferma sul punto la normativa vigente o di rivederla in modo tale da far discendere direttamente dalla pronuncia della Sezione – comunque espressione del ruolo collaborativo del controllo esercitato – l'obbligo restitutorio.

2.2. Esaminati i riflessi sull'ordinamento regionale dei mutamenti del contesto normativo nazionale determinati o indotti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, si rende necessario svolgere una riflessione riguardo ad alcune questioni di carattere generale sorte durante l'esame dei rendiconti oggetto della presente verifica, specie in ragione del fatto che trattasi dei primi rendiconti presentati nella consiliatura in corso.

2.2.1. Il confronto tra le fattispecie normative e le spese rendicontate si è rivelato problematico anzitutto per l'assenza di una disciplina regionale della successione dei Gruppi consiliari, prevista da ordinamenti di altre Regioni. In mancanza di tale disciplina, la Sezione ha dovuto affrontare la questione della sorte delle obbligazioni assunte nella legislatura precedente in caso di ricostituzione del Gruppo, in particolare di quelle relative ai rapporti di lavoro subordinato (nell'ambito dei quali assumono peculiare rilevanza le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto), atteso che i Gruppi che costituiscono la continuazione, sul piano politico, di quelli della legislatura precedente, hanno operato in situazione di sostanziale continuità gestoria con questi ultimi.

La tematica della continuità dei Gruppi consiliari tra una legislatura e l'altra è stata approcciata dalla Sezione nel parere reso all'Ufficio di presidenza del Consiglio dianzi citato. In quella sede era stato rilevato, prendendo a riferimento i Gruppi parlamentari – che costituiscono l'archetipo di tutti i gruppi politici all'interno di assemblee elettive – che una prima tesi riconosce la continuità giuridica dei Gruppi, sul presupposto che il Gruppo, soggetto autonomo rispetto a coloro che ne fanno parte, permane anche se, ad ogni legislatura, tutti i soggetti che lo compongono cambino; secondo la tesi prevalente, viceversa, il Gruppo esaurisce la propria esistenza con la conclusione della legislatura (più il periodo di *prorogatio*): posto, infatti, che i parlamentari o i consiglieri cessano dalla carica al termine della legislatura, anche se vengono rieletti in quella successiva, il venir meno delle persone che compongono ciascun Gruppo determina l'estinzione del Gruppo medesimo.

Stando all'opinione prevalente – qui condivisa – deve, quindi, escludersi che un Gruppo sia giuridicamente lo stesso da una legislatura all'altra, anche se, da un punto di vista politico, vi sia continuità. Nell'ambito della dottrina favorevole a tale tesi è stato, peraltro, sostenuto che ciò non toglie che il nuovo Gruppo possa succedere, nei rapporti privatistici, a quello che lo ha preceduto, essendo corretto ritenere che la continuità politica dei Gruppi determini la successione del nuovo Gruppo nelle obbligazioni di quello precedente.

Indicazioni al riguardo sono pervenute dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che si è occupata a più riprese del tema nell'ambito di una controversia di lavoro instaurata da un dipendente di un Gruppo parlamentare.

In tale ambito, la Suprema corte in una prima fase si era già trovata ad occuparsi della natura dei Gruppi parlamentari, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Presupposto di tale decisione è che, dovendosi distinguere due piani di attività di tali Gruppi, uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i Gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, l'altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo Gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i Gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati, va conseguentemente escluso, in quest'ultimo caso, il divieto di interferenza di altri poteri, in particolare dell'autorità giudiziaria, insuscettibile di applicazione fuori dei casi previsti alle attività del Gruppo che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari (Cass. sez. un., ord. n. 3335/2004). La Suprema corte, dopo aver ribadito quanto sopra ai fini dell'affermazione della giurisdizione (Cass. sez. un. n. 27863/2008), ha precisato, in una successiva fase del giudizio, che, in virtù dell'indicata assimilazione ai partiti politici, i Gruppi parlamentari vanno considerati, allorché svolgono attività negoziale che si risolve nella creazione di rapporti obbligatori con i terzi, quali associazioni non riconosciute (Cass. n. 12207/2009). Ciò posto, in tale sede la Corte ha imposto al giudice del rinvio di valutare il rapporto contestato in considerazione della diversità dei soggetti giuridici che si sono succeduti nel tempo, avendo escluso che vi sia continuità giuridica tra l'attività di un Gruppo e quella del Gruppo creatosi successivamente con la nuova legislatura, per poi cassare in una successiva fase la sentenza emessa dal giudice del rinvio per aver la stessa disatteso il principio secondo cui ciascun Gruppo parlamentare non può ritenersi prosecuzione o continuazione di un Gruppo parlamentare della precedente legislatura e, in linea più generale, per aver trascurato di considerare che si è in presenza di soggetti giuridici diversi, sicché

l'estinzione di uno di essi non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al diverso soggetto, venuto a giuridica esistenza successivamente (Cass. n. 12817/2014).

Come anzidetto, alle suddette conclusioni la Corte di cassazione è giunta riguardo ai Gruppi parlamentari, segnatamente a quelli della Camera dei Deputati, disciplinati dal relativo Regolamento, sulla base del quale la Suprema corte ha affermato che "il Gruppo parlamentare si costituisce (*id est* "viene a giuridica esistenza") all'inizio di ogni legislatura (e, precisamente ex art. 14 reg. cit., "entro due giorni dalla prima seduta della Camera su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza") e il Gruppo parlamentare così costituito non può, quindi, ritenersi continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura sciolto con essa⁶".

I Gruppi costituiti in seno al Consiglio regionale sono normati, a loro volta, dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, il cui art. 15 così dispone: "1. Entro cinque giorni dalla convalida, ciascun Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale Gruppo consiliare intenda aderire. 2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo, dell'eventuale Vicecapogruppo e le sostituzioni che eventualmente si verifichino nel corso della legislatura. 3. In caso di cambio del Gruppo di appartenenza, il Consigliere è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio", mentre l'art. 16 stabilisce, a sua volta, al comma 1, che: "All'inizio della legislatura i Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero".

La regolamentazione adottata a livello regionale pare dunque non dissimile, per quanto d'interesse, da quella dei Gruppi della Camera dei Deputati, sicché sembra quantomeno difficile sostenere che la continuità politica determini, di per sé, la successione tra i Gruppi appartenenti a diverse consiliature, specie ove si tenga conto ulteriormente che, secondo il dettato dell'art. 5, comma 7, della l.r. n. 6/1986, quale introdotto dalla l.r. n. 35/2012, le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.

⁶ L'art. 14 del Regolamento della Camera dei Deputati prevede che ciascun deputato debba appartenere a un Gruppo parlamentare; che entro due giorni dalla prima seduta i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono; che il Gruppo misto raccoglie i deputati che non appartengono a nessun altro Gruppo e che, all'interno dello stesso, si possono formare componenti politiche; che per costituire un Gruppo occorrono almeno venti deputati; che per formare un Gruppo con un numero minore di deputati occorre una specifica autorizzazione dell'Ufficio di presidenza.

Escluso, per le esposte ragioni, che vi sia continuità giuridica – nei termini di cui sopra – tra Gruppi appartenenti a diverse legislature, resta da verificare, ai fini della valutazione dei fatti di gestione emergenti dai rendiconti finanziari posti in essere dai Gruppi consiliari che costituiscono, sul piano politico, la continuazione o prosecuzione di quelli che li hanno preceduti, se la continuità politica possa comunque giustificare la successione nei rapporti pregressi.

Per trovare una soluzione all'indicata questione pare opportuno considerare preliminarmente che, allorché svolgono attività non riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio, i Gruppi, in quanto qualificabili, stando alla citata giurisprudenza, come associazioni non riconosciute (previste e disciplinate dagli artt. 36, 37 e 38 c.c.), sono soggetti alla disciplina privatistica, e, in primo luogo, alle regole dettate dal codice civile.

Nell'ambito di tale disciplina, viene in conto, innanzitutto, il trasferimento d'azienda, istituto normato principalmente dagli artt. 2555-2574 del c.c., che prendono in considerazione l'azienda, all'interno della regolamentazione dell'impresa, per favorirne le operazioni di mutamento soggettivo.

Ai sensi dell'art. 2558 c.c., infatti, l'acquirente dell'azienda subentra, salvo patto contrario, nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Per effetto della citata proposizione normativa – applicabile, per costante orientamento, esclusivamente nei confronti dei contratti a prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da ciascuna delle due parti – il trasferimento della titolarità dei rapporti in capo al cessionario opera indipendentemente dal consenso del contraente ceduto, in deroga al principio secondo cui nessuno può subire modificazioni nella propria sfera giuridica contro o, comunque, senza la sua volontà, principio di cui è espressione, tra l'altro, la cessione del contratto, analizzata nel prosieguo.

Quanto alla forma del trasferimento, l'art. 2556 c.c. prevede la forma scritta del negozio ai soli fini della prova e per le sole imprese soggette a registrazione, facendo peraltro salva "l'osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto", con ciò significando che, laddove siano legislativamente imposte forme particolari per la validità del trasferimento di tali beni o in considerazione dello specifico tipo del contratto oggetto di successione, è necessario che il trasferimento dell'azienda osservi le stesse forme.

Una particolare disciplina del trasferimento è riservata, a beneficio dei lavoratori subordinati, ai rapporti contrattuali tra l'azienda ed i propri dipendenti ed ai crediti originati da tali rapporti, dall'art. 2112 c.c., che impone inderogabilmente il

passaggio al cessionario dei contratti di lavoro subordinato, con conseguente impossibilità di un patto contrario che impedisca la successione nei rapporti, ammesso – come si è detto – in via generale.

Allo scopo di tutelare i diritti del lavoratore, reso peraltro evidente già dalla rubrica dell'articolo, denominata "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda", il quinto comma del citato articolo, come novellato da più decreti legislativi emanati per conformare l'ordinamento nazionale ai principi di derivazione comunitaria (d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 e d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276), accoglie una nozione ampia di trasferimento, stabilendo che "Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro [...] a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato".

Di tale definizione normativa rilevano, in particolare, due aspetti.

Sotto il primo aspetto, con l'introduzione, nel nuovo testo, dell'inciso "con o senza scopo di lucro", è stata delineata una nozione giuslavoristica di trasferimento d'azienda e, dunque, di azienda, più ampia di quella posta dall'art. 2555 c.c., con conseguente applicabilità della relativa disciplina a soggetti diversi dagli imprenditori, tra cui le associazioni, purché titolari di un'attività economica organizzata.

Sotto il secondo aspetto, va evidenziato che il d.lgs. n. 18/2001 (non modificato sul punto dal d.lgs. n. 276/2003) ha ampliato il novero delle tipologie idonee a giustificare un trasferimento d'azienda, estendendolo in particolare a tutte le cessioni contrattuali, a prescindere dal mezzo giuridico utilizzato.

La tutela accordata al prestatore di lavoro dall'art. 2112 c.c., consistente essenzialmente – come si è accennato – nella garanzia della continuità del rapporto lavorativo con il cessionario e della conservazione dei diritti che ne derivano, cui si aggiunge la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti del lavoratore anteriori al trasferimento dell'azienda, trova un'importante manifestazione in relazione al trattamento di fine rapporto. Per effetto della successione automatica nei rapporti di lavoro, infatti, il cessionario è tenuto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori al momento della cessazione del rapporto stesso, sia pure, secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali⁷, in solido con il cedente per la porzione di trattamento astrattamente maturata al momento della cessione.

⁷ Riguardo all'individuazione del soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori, v., da ultimo, Cass. 11 settembre 2013, n. 20837, con cui la Suprema corte, nell'intento di

Quanto alla successione nei contratti che non sia la conseguenza di una cessione d'azienda, essa trova la propria regolamentazione nell'istituto della cessione del contratto, normata dagli artt. 1406-1410 c.c.

Con la cessione del contratto, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, una parte sostituisce a sé un terzo, con la conseguenza che il cessionario assume, rispetto al contraente ceduto, la medesima posizione già occupata dal cedente.

Della cessione del contratto assumono particolare rilievo, ai fini della presente relazione, tre aspetti: il primo consiste in ciò, che, costituendo oggetto della cessione la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, è necessario che le prestazioni poste a carico delle parti, o quantomeno di una delle parti, non siano state interamente eseguite; il secondo riguarda la forma del contratto, che una parte della dottrina sostiene essere, in ossequio al principio di libertà delle forme, libera, in assenza di specifiche previsioni normative che prescrivano particolari formalismi, mentre la dottrina prevalente – avallata dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatisi sul punto in relazione ad un contratto preliminare di vendita immobiliare⁸ – afferma che, poiché la cessione modifica il contratto ceduto relativamente ai soggetti, per tale negozio devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto che si trasferisce; il terzo è che il contratto che realizza la cessione è da ritenersi plurilaterale, potendo peraltro derivare il consenso del contraente ceduto anche da un comportamento tacito concludente.

La cessione del contratto, avendo carattere generale, trova applicazione anche nei confronti dei contratti di lavoro subordinato, e, per quanto appena detto, si differenzia dalla fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. per la necessità del consenso del

dare continuità all'indirizzo espresso per la prima volta due anni prima (Cass. 22 settembre 2011, n. 19291), cui la successiva giurisprudenza si è uniformata, ha affermato il principio secondo cui "in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 c.c. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegue con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d'azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2. Invece quest'ultimo, quale datore di lavoro cessionario, è l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento d'azienda"; ciò, sul presupposto che il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto, in contrasto con i precedenti orientamenti giurisprudenziali (v., ad es., Cass. 18 febbraio 2010, n. 3894), secondo cui il diritto al trattamento di fine rapporto sorge soltanto al momento della risoluzione del rapporto e quindi, in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti col cessionario della medesima, unico debitore del trattamento di fine rapporto deve considerarsi, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, ossia il cedente, il datore di lavoro che era tale al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

⁸ Cass. 1° agosto 2001, n. 10498.

lavoratore, sia pure tacitamente manifestato, mentre – è il caso di rammentare – il passaggio dei dipendenti al cessionario dell'azienda avviene *ope legis*.

In esito alla trattazione svolta, la Sezione valuta, in conclusione, che allo stato attuale, in presenza di una normazione incompleta, che dà luogo a incertezze applicative, non si debba escludere che possa trovare applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato instaurati dai Gruppi consiliari la disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda: applicazione diretta, ove si ritenga che l'art. 2112, quinto comma, c.c., prevedendo espressamente che l'attività economica suscettibile di trasferimento è anche quella "senza scopo di lucro", operi anche nei confronti dei Gruppi consiliari⁹; applicazione analogica, a ritenere che la *ratio* di tutela dei lavoratori sottesa alle disposizioni ivi contenute – le quali, pur presentando alcuni profili di specialità, non sono derogatorie rispetto a quelle sul trasferimento d'azienda di cui agli artt. 2555 e ss. del c.c. – ben possa riguardare anche i dipendenti dei Gruppi. Resta per contro esclusa, a giudizio della Sezione, l'applicabilità ai Gruppi della disciplina generale del trasferimento d'azienda (nell'ambito del quale sono compresi anche i contratti di lavoro autonomo), atteso che la nozione aziendale ivi contemplata si riferisce esclusivamente al "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Circa, infine, alla restante casistica di subentro del Gruppo nella posizione contrattuale di quello che lo ha preceduto (contratti di lavoro autonomo e contratti di conto corrente bancario), la Sezione esprime l'avviso che, laddove il nuovo Gruppo abbia inteso assumere a proprio carico le obbligazioni del precedente Gruppo, possa trovare applicazione il regime della cessione del contratto.

Resta da dire, a completamento dell'esposizione, che tanto il trasferimento d'azienda quanto la cessione del contratto, attuando una successione di un soggetto ad un altro, presuppongono, analogamente a qualsiasi altro negozio, l'esistenza di entrambi al momento in cui si perfezionano. Soccorre, a questo proposito, la considerazione che, alla cessazione del Gruppo al termine della legislatura per il

⁹ A favore di tale impostazione potrebbe deporre, da un lato, l'eliminazione, ad opera dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, che ha ulteriormente novellato l'art. 2112 c.c., della specificazione, contenuta nel quinto comma, quale introdotto dall'art. 1 del d. lgs. n. 18/2001, che le attività economiche organizzate rientranti nel campo di applicazione della disposizione in esame sono quelle svolte "al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"; dall'altro, la previsione di cui all'art. 2239 c.c. (anch'esso contenuto all'interno del libro V del codice, e, precisamente, nel titolo IV, mentre l'art. 2112 è collocato nella sezione III del capo I del titolo II), secondo cui "I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto". Nell'indicata direzione, può essere altresì utile rilevare, del resto, che il campo di applicazione dell'art. 2112 c.c. è talmente ampio da poter riguardare anche le pubbliche amministrazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile".

venir meno degli associati non consegue immediatamente l'estinzione dell'associazione formata dai componenti dello stesso, ponendosi come indispensabile la fase di liquidazione, volta alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ferma restando la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione ex art. 38 c.c.

L'importanza del tema e i problemi interpretativi e applicativi riscontrati consigliano comunque un intervento normativo regionale volto a disciplinare compiutamente la materia dei rapporti giuridici che si determinano nel susseguirsi dei Gruppi da una legislatura all'altra; intervento in assenza del quale la Sezione ha ritenuto di valutare la regolarità dei primi rendiconti presentati dai Gruppi nella legislatura in corso sulla base dell'astratta riconducibilità delle spese da questi sostenute alle fattispecie normative in precedenza descritte.

2.2.2. Un'altra questione da esaminare riguarda l'impiego del lavoro accessorio, remunerato tramite buoni lavoro.

Il lavoro accessorio è una categoria speciale delle collaborazioni occasionali introdotta nell'ordinamento giuridico dal citato d.lgs. n. 276/2003, che ne contiene la relativa disciplina agli artt. 70-74, più volte modificati, da ultimo dal d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito dalla l. 24 febbraio 2014, n. 15.

Le variazioni legislative apportate hanno notevolmente ampliato il novero delle attività e le tipologie dei collaboratori ammessi, di talché attualmente qualsiasi prestazione resa da qualsivoglia lavoratore può essere remunerata tramite buoni lavoro (con la sola eccezione del settore agricolo), nei limiti del compenso economico normativamente previsto a favore dei soggetti ingaggiati (5.000 euro nel corso di un anno solare, riferiti alla totalità dei committenti).

Sulla base di tale premessa, le prestazioni di lavoro accessorio rese ai Gruppi consiliari compensate tramite *voucher* risultano essere ammissibili.

Complesso si è rivelato, peraltro, l'inquadramento giuridico della fattispecie – comunque riconducibile ad istituti contrattuali – tanto che autorevole dottrina ha ritenuto inutile, stante la specialità del rapporto, qualificarlo in termini di lavoro autonomo o subordinato.

A ciò consegue l'opportunità, a giudizio della Sezione, di un ammodernamento delle linee guida e del modello approvati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio tale da consentire di qualificare con precisione le spese sostenute dai Gruppi per l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale nell'ambito delle tipologie previste nei rendiconti da essi presentati.

2.3. A conclusione di questa parte della relazione, la Sezione, nell'ottica collaborativa nei confronti del Consiglio regionale in cui si iscrive l'attività di verifica sui rendiconti dei Gruppi consiliari ad essa affidata, formula l'auspicio che i problemi di cui si è dato conto – i quali sembrano trovare conferma nel fatto che non tutte le somme erogate a titolo di contributo sono state impiegate dai Gruppi, alcuni dei quali, anzi, non hanno effettuato spese, fatta eccezione per quelle bancarie, come illustrato nella seconda parte della relazione – possano trovare soluzione mediante idonei interventi normativi adottati nelle competenti sedi.

PARTE II
IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE

PARTE II

IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE

Sommario: 3. Introduzione. – 4. Dati d'insieme. – 5. I rendiconti dei Gruppi consiliari. – 5.1. Gruppo consiliare Alpe. – 5.2. Gruppo consiliare Movimento 5 stelle Valle d'Aosta. – 5.3. Gruppo consiliare Partito Democratico-Sinistra VDA. – 5.4. Gruppo consiliare Stella Alpina. – 5.5. Gruppo consiliare Union Valdôtaine. – 5.6. Gruppo consiliare Union Valdôtaine Progressiste.

3. Introduzione

Il controllo svolto dalla Sezione ha riguardato i contributi finanziari erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel secondo semestre del 2013, i primi – come anzidetto – della legislatura XIV.

L'attività di controllo sulla regolarità dei rendiconti si è concretata in una serie di passaggi, come individuati dalla Sezione nella relazione sulla rendicontazione dei contributi erogati ai Gruppi consiliari nel 2012¹⁰, con i seguenti contenuti specifici:

1. la verifica del rispetto del termine imposto dalla normativa per la presentazione dei documenti di rendicontazione;
2. la verifica della conformità dei rendiconti al modello approvato dall'Ufficio di presidenza;
3. la corrispondenza, sul versante delle entrate, dei dati contenuti nei rendiconti con l'ammontare dei contributi corrisposti dal Consiglio;
4. l'effettività delle spese oggetto di rendicontazione, vale a dire l'esistenza di documenti dai quali è possibile risalire all'effettuazione della spesa;
5. l'imputabilità al Gruppo delle spese sostenute;
6. l'appartenenza delle spese alle tipologie determinate dall'art. 4 della l.r. n. 6/1986, come modificato dalla l.r. n. 35/2012, nonché dalle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza e la loro riconducibilità ai compiti dei Gruppi.

3.1. Il procedimento di controllo ha avuto avvio a seguito della ricezione della nota 18 marzo 2014, n. 2282, con cui il Presidente del Consiglio ha trasmesso i rendiconti relativi alle spese sostenute dai Gruppi consiliari e la relativa documentazione, "riferiti al periodo compreso tra l'inizio della XIV legislatura e il 31 dicembre 2013, depositati dai rispettivi Capigruppo entro il mese di febbraio e redatti, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 6/1986, sulla base delle linee guida e del

¹⁰ V. Parte II, par. 8.6, della Relazione al Consiglio regionale su "La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari", approvata con deliberazione 8 agosto 2013, n. 16.

modello approvati dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 7 del 21 gennaio 2013".

Effettuato un primo esame dei rendiconti sulla base della documentazione di spesa a questi allegata, la Sezione, con lettera 11 agosto 2014, n. 505, indirizzata al Presidente del Consiglio, ha chiesto di fare ad essa pervenire i documenti e i chiarimenti idonei a fornire riscontro alle osservazioni ivi formulate. Allo scopo di confrontare le somme rendicontate dai singoli Gruppi con quelle erogate dal Consiglio, la Sezione ha chiesto, altresì, al Presidente stesso di trasmettere copia della deliberazione con cui è stato determinato l'ammontare del contributo da corrispondere a ciascun Gruppo per il periodo oggetto di rendicontazione o, quantomeno, i dati rilevanti contenuti in tale deliberazione.

Con nota 22 settembre 2014, n. 6889, il Presidente del Consiglio ha inviato alla Sezione la documentazione fornita dai capigruppo a riscontro delle richieste istruttorie avanzate, rendendo altresì copia della sopracitata deliberazione.

Terminata l'istruttoria, la Sezione, con lettera 10 ottobre 2014, n. 780, ha inviato al Presidente del Consiglio lo schema di relazione per ricevere eventuali deduzioni dei Gruppi e osservazioni del Presidente del Consiglio stesso;

I riscontri forniti dai Gruppi sono pervenuti con nota del Presidente del Consiglio 17 ottobre 2014, n. 7696.

4. Dati d'insieme

I rendiconti delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nel secondo semestre del 2013, pervenuti alla Sezione, sono 6 e si riferiscono a tutti i Gruppi che hanno beneficiato dei contributi dal Consiglio:

- Alpe;
- Movimento 5 stelle Valle d'Aosta;
- Partito Democratico-Sinistra VDA;
- Stella Alpina;
- Union Valdôtaine;
- Union Valdôtaine Progressiste.

4.1. La tabella che segue riporta gli importi dei contributi ricevuti da ciascun Gruppo consiliare nel secondo semestre 2013, secondo quanto indicato nei rendiconti trasmessi alla Sezione.

Tab. n. 1 - Contributi erogati ai Gruppi consiliari: secondo semestre 2013.

(euro)

GRUPPI CONSILIARI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE
ALPE	12.960,00
MOVIMENTO 5 STELLE VALLE D'AOSTA	5.184,00
PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA	7.776,00
STELLA ALPINA	12.960,00
UNION VALDOTAINE	33.696,00
UNION VALDOTAINE PROGRESSISTE	18.144,00
TOTALE	90.720,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

La tab. n. 2 evidenzia i contributi erogati mensilmente, a far data dal 1° luglio 2013, ai singoli Gruppi consiliari, quali risultanti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 132, con la quale sono stati determinati i contributi finanziari per i Gruppi della XIV legislatura, trasmessa con la citata nota del Presidente del Consiglio.

Tab. n. 2 - Contributi mensili erogati dal Consiglio regionale.

(euro)

GRUPPI CONSILIARI	N. COMPONENTI	CONTRIBUTI EROGATI MENSILMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE	TOTALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE
ALPE	5	2.160,00	12.960,00
MOVIMENTO 5 STELLE VALLE D'AOSTA	2	864,00	5.184,00
PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA	3	1.296,00	7.776,00
STELLA ALPINA	5	2.160,00	12.960,00
UNION VALDOTAINE	13	5.616,00	33.696,00
UNION VALDOTAINE PROGRESSISTE	7	3.024,00	18.144,00
TOTALE		15.120,00	90.720,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio regionale.

I contributi inseriti nei rendiconti trasmessi alla Sezione corrispondono a quelli che il Consiglio ha erogato ai Gruppi nel secondo semestre 2013.

4.2. La tab. n. 3 espone, per ciascun Gruppo consiliare, il fondo cassa esercizi precedenti, le disponibilità finanziarie e le uscite relative al secondo semestre del 2013, nonché il fondo di cassa finale.

Tab. n. 3 – Riepiloghi entrate e uscite¹¹.

(euro)

GRUPPO CONSILIARE	ENTRATE				USCITE		FONDO DI CASSA FINALE
	FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	
ALPE	12.960,00	0,00	9,06	12.969,06	8.319,08	8.319,08	4.649,98
MOVIMENTO 5 STELLE VALLE D'AOSTA	5.184,00	4,21	0,00	5.188,21	4.398,32	4.398,32	789,89
PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA	7.776,00	8,53	0,00	7.784,53	91,09	91,09	7.693,44
STELLA ALPINA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	133,77	133,77	12.826,23
UNION VALDOTAINE	33.696,00	313,45	0,00	34.009,45	18.939,34	18.939,34	15.070,11
UNION VALDOTAINE PROGRESSISTE	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	5.777,28	5.777,28	12.366,72

Fonte: rendiconti dei Gruppi consiliari.

All'entrata di ciascun Gruppo, costituita dai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, si aggiungono le "altre entrate" – che, come indicato nel modello del rendiconto, i Gruppi devono specificare –, le quali ammontano, per il Gruppo Movimento 5 stelle Valle d'Aosta a euro 4,21, per il Gruppo Partito Democratico-Sinistra VDA a euro 8,53 e per il Gruppo Union Valdôtaine a euro 313,45, essendo pari a zero per i restanti Gruppi. I Gruppi Stella Alpina e Union Valdôtaine Progressiste non hanno percepito entrate diverse da quelle provenienti dai contributi del Consiglio regionale, mentre il Gruppo Alpe è l'unico ad indicare, tra le entrate disponibili, un "Fondo cassa esercizi precedenti", ammontante a euro 9,06.

Quanto alle uscite, la tab. 4 dà conto della percentuale delle spese sostenute da ciascun Gruppo rispetto all'importo dei contributi erogati dal Consiglio regionale.

Tab. n. 4 – Rapporto tra uscite e contributi erogati dal Consiglio regionale.

GRUPPI CONSILIARI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	USCITE	% USCITE RISPETTO AI CONTRIBUTI RICEVUTI
ALPE	12.960,00	8.319,08	64,19
MOVIMENTO 5 STELLE VALLE D'AOSTA	5.184,00	4.398,32	84,84
PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA	7.776,00	91,09	1,17
STELLA ALPINA	12.960,00	133,77	1,03
UNION VALDOTAINE	33.696,00	18.939,34	56,21
UNION VALDOTAINE PROGRESSISTE	18.144,00	5.777,28	31,84
TOTALE	90.720,00	37.658,88	41,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti dei Gruppi consiliari.

Complessivamente, sul totale dei contributi erogati dal Consiglio, pari a euro 90.720,00, i Gruppi hanno speso 37.658,88 euro, con una percentuale del 41,51 per cento. Due Gruppi, ossia il Gruppo Partito Democratico-Sinistra Vda e il Gruppo Stella Alpina, hanno rendicontato solo spese bancarie, mentre il Gruppo Movimento

¹¹ La tabella riporta i dati indicati dai Gruppi nei rendiconti trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale.

5 stelle Valle d'Aosta ha sostenuto le maggiori spese in termini percentuali, impiegando l'84,84 per cento dei contributi ricevuti. In posizione intermedia si collocano i restanti Gruppi.

Tutti i Gruppi consiliari presentano, pertanto, un fondo di cassa finale.

4.3. Nella tabella n. 5 sono riportati gli importi delle spese sostenute dai Gruppi consiliari, come indicato nel rendiconto depositato da ciascuno di essi, distinti per voci¹².

Tab. n. 5 - Spese dei Gruppi consiliari nel secondo semestre del 2013.

VOCI DI SPESA		GRUPPI CONSILIARI (euro)							TOTALI	TOTALI
		Alpe	Movimento 5 stelle Valle d'Aosta	Partito democratico-Sinistra VDA	Stella Alpina	Union Valdôtaine	Union Valdôtaine Progressiste	TOTALI		
1	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	7.148,68	2.175,00	0,00	0,00	11.342,81	1.500,00	22.166,49	59%	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00	725,00	0,00	0,00	7.548,43	500,00	8.773,43	23%	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,60	2.835,60	8%	
6	Spese per consulenze, studi e incarichi	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	1%	
7	Spese postali e telegrafiche	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0%	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95	1%	
9	Spese di cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
10	Spese per duplicazione e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	0,00	170,60	0,00	0,00	0,00	438,40	609,00	2%	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00	684,40	0,00	0,00	0,00	420,00	1.104,40	3%	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	171,52	0%	
16	Altre spese	660,4	188,25	91,09	133,77	48,10	83,28	1.204,89	3%	
Totale rendicontato		8.319,08	4.398,32	91,09	133,77	18.939,34	5.777,28	37.658,88	100%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti dei Gruppi consiliari.

Come emerge dalla tabella, vi è una netta prevalenza delle spese per il personale e per il versamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali (voci nn. 1 e 2), che raggiungono, complessivamente, l'82 per cento del totale rendicontato. Seguono, per importanza, le spese sostenute per la comunicazione (voce n. 5), le spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche (voce n. 14) e le spese per attività promozionali e di rappresentanza (voce n. 12). Le spese di cui alle restanti voci assumono valori irrilevanti o nulli.

La tabella n. 6 evidenzia, per ciascun Gruppo consiliare, l'incidenza delle varie voci di spesa sull'importo totale dei contributi ricevuti nel secondo semestre del 2013.

¹² L'inquadramento delle spese sostenute all'interno delle voci del rendiconto, come operato dai Gruppi, non sempre corrisponde all'esatta qualificazione delle spese stesse, come si avrà modo di illustrare più avanti, nella parte dedicata ai rendiconti di ciascun Gruppo.

Tab. n. 6 – Categorie di spesa per Gruppo consiliare.

(euro)

VOCI DI SPESA	GRUPPI CONSILIARI											
	Alpe	Incidenza % sul totale	Movimento 5 stelle Valle d'Aosta	Incidenza % sul totale	Partito democratico-Sinistra VDA	Incidenza % sul totale	Stella Alpina	Incidenza % sul totale	Union Valdôtaine	Incidenza % sul totale	Union Valdôtaine Progressiste	Incidenza % sul totale
1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	7.148,68	85,9%	2.175,00	49,5%	0,00	-	0,00	-	11.342,81	59,9%	1.500,00	26,0%
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00	-	725,00	16,5%	0,00	-	0,00	-	7.548,43	39,9%	500,00	8,7%
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00	-	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
4 Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00	-	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
5 Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00	-	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2.835,60	49,1%
6 Spese per consulenze, studi e incarichi	510,00	6,1%	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
7 Spese postali e telegrafiche	0,00	-	26,60	0,6%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00	-	256,95	5,8%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
9 Spese di cancelleria e stampati	0,00	-	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
10 Spese per duplicazione e stampa	0,00	-	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00	-	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
12 Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	0,00	-	170,60	3,9%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	438,40	7,6%
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00	-	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00	-	684,40	15,6%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	420,00	7,3%
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	0,00	-	171,52	3,9%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,0%
16 Altre spese	660,4	7,9%	188,25	4,3%	91,09	100,0%	133,77	100,0%	48,10	0,3%	83,28	1,4%
Totale rendicontato	8.319,08	100%	4.398,32	100,0%	91,09	100%	133,77	100%	18.939,34	100%	5.777,28	100%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti dei Gruppi consiliari.

Come emerge dalla tabella, le spese per il personale (voce n. 1) sono state sostenute dal Gruppo Alpe, per il quale rappresentano l'85,9 per cento del totale delle spese, dal Gruppo Union Valdôtaine, per il quale rappresentano il 59,9 per cento del totale, dal Movimento 5 stelle Valle d'Aosta, per il quale rappresentano il 49,5 per cento del totale e dal Gruppo Union Valdôtaine Progressiste, per il quale rappresentano il 26 per cento delle spese sostenute. Le spese per il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale (voce n. 2) sono state sostenute dal Gruppo Movimento 5 stelle Valle d'Aosta, con un'incidenza del 16,5 per cento sul totale rendicontato, dal Gruppo Union Valdôtaine (39,9 per cento) e dal Gruppo Union Valdôtaine Progressiste (8,7 per cento).

Le spese per la comunicazione (voce n. 5) e le spese per le attività promozionali e di rappresentanza (n. 12) sono state effettuate dal Gruppo Union Valdôtaine Progressiste, per il quale rappresentano, rispettivamente, il 49,1 per cento e il 7,6 cento del totale. Quanto, infine, alle spese per l'acquisto e il noleggio di dotazioni informatiche (voce n. 14), esse incidono per il 15,6 per cento per il Gruppo Movimento 5 stelle Valle d'Aosta e per il 7,3 per cento per il Gruppo Union Valdôtaine Progressiste.

5. I rendiconti dei Gruppi consiliari

5.1. Gruppo consiliare Alpe

Il Gruppo ha presentato il proprio rendiconto al Consiglio regionale in data 26 febbraio 2014, corredato delle copie fotostatiche della documentazione di spesa, della dichiarazione sostitutiva attestante la conformità di tali copie all'originale in possesso del Gruppo stesso e dell'autorizzazione del capogruppo alle singole spese, con eccezione delle spese bancarie, da ritenersi di per sé "autorizzate", dovendo i Gruppi consiliari dotarsi, ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, di un conto corrente (art. 4 delle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio).

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate", il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
12.960,00	0,00	9,06	12.969,06	8.319,08	8.319,08	4.649,98

Oltre ai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, il Gruppo Alpe presenta un "Fondo cassa esercizi precedenti" pari a euro 9,06.

Nello schema di relazione predisposto all'esito dell'istruttoria condotta, la Sezione, atteso che il rendiconto in esame è il primo della corrente legislatura, ha rilevato che tale fondo – costituito, nello specifico, dalla "ripresa saldo" a valere sul conto corrente di cui dispone il Gruppo, conto corrente che, come meglio descritto nel prosieguo, è rimasto quello di cui era titolare il Gruppo "Alpe" costituito nella precedente legislatura – non pare trovare fondamento, posto che l'art. 5, comma 7, della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, stabilisce che "Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale", facendone discendere l'opportunità di

un'operazione di rettifica del rendiconto diretta a far confluire la predetta somma nella voce "Altre entrate".

All'atto della presentazione delle deduzioni allo schema di relazione trasmesso, il Gruppo ha fatto pervenire "copia del rendiconto ... rettificato ai punti 3 e 4 delle entrate".

Preso atto che il documento pervenuto contabilizza l'indicata somma, conformemente alle indicazioni espresse, nell'ambito delle "Altre entrate", e osservato, per altro verso, che esso non soddisfa i requisiti formali necessari per la rettifica, in quanto non reca la sottoscrizione del capogruppo e, per di più, riporta erroneamente la stessa data del rendiconto oggetto di rettifica, la Sezione rappresenta, conclusivamente, la necessità che il Gruppo depositi il documento rettificativo presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio, secondo le modalità previste per il rendiconto dall'art. 5 della l.r. n. 6/1986, in quanto compatibili.

L'importo complessivo della spesa è pari a euro 8.319,08; il fondo di cassa finale è pari a euro 4.649,98.

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica del complesso della documentazione trasmessa, è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 1 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero progressivo di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

La Sezione ha anzitutto avanzato richiesta di chiarimenti in merito alla spesa di euro 510,00 di cui alla fattura n. 8 del 16 ottobre 2013 (n. 1 della tab. n. 1), relativa alle prestazioni rese da un consulente per "Attività RSPP 10/04/2013-10/10/2013", asseritamente effettuate anche in periodi anteriori all'inizio della legislatura in corso.

In esito a tale richiesta, il Gruppo - dopo aver argomentato, in termini generali, che, a seguito delle elezioni regionali, il Gruppo Alpe è stato riconfermato, mantenendo lo stesso numero di consiglieri, con successiva riconferma del capogruppo e del vice-capogruppo - nel confermare, anche documentalmente, che le prestazioni in questione (riconducibili a un contratto, sottoscritto il 10 aprile 2012, avente a oggetto il conferimento d'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro compensato con pagamenti semestrali) sono riferite all'intero semestre avviato il 10 aprile 2013, ha osservato che, quand'anche fossero state emesse fatture distinte per i periodi ricadenti nelle

diverse legislature, la somma totale a carico del Gruppo, e dunque del Consiglio regionale, sarebbe rimasta la stessa.

Ribadito che è da escludere che un Gruppo sia giuridicamente lo stesso da una legislatura all'altra, anche se, da un punto di vista politico, vi sia continuità, la Sezione, richiamando le considerazioni svolte nella prima parte della relazione riguardo all'astratta applicabilità ai Gruppi dell'istituto della cessione del contratto e considerando ulteriormente che dai riscontri effettuati sull'ultimo rendiconto finanziario del Gruppo "Alpe" costituito in seno al Consiglio nella precedente legislatura è risultato un avanzo di amministrazione sufficiente a coprire il costo delle prestazioni in esame riferite al periodo 10 aprile/30 giugno 2013, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità della spesa relativa a tale periodo e, tantomeno, dell'ulteriore spesa riportata nell'indicata fattura.

Poiché dalla documentazione bancaria unita al rendiconto in relazione alla voce 16, "Spese bancarie-Rimborso spese trasferte consiglieri", - nell'ambito della quale sono state consuntivate spese del primo tipo pari a euro 101,30 (n. 1 *bis*, 2 *bis*, 4 *bis* e 5 della tab. n. 1) - è risultata una spesa di euro 24,93 a titolo di "Recupero bollo su e/c da 1/4/2013 a 30/6/2013", la Sezione, assumendo che il conto corrente impiegato dal Gruppo fosse quello intestato al Gruppo "Alpe" della precedente legislatura, ha chiesto poi elementi in merito all'imputazione di tale spesa ai diversi semestri 2013, e, dunque, alle diverse legislature.

In esito alla richiesta avanzata, il Gruppo, dopo aver comunicato di aver deciso di mantenere il conto corrente di cui era titolare il Gruppo "Alpe" della precedente legislatura, in quanto portatore di "condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle che sarebbero derivate dall'apertura di una nuova posizione", ha dichiarato che, per l'effetto, è stata addebitata sul conto nella corrente legislatura un'imposta di bollo imputabile, per competenza, a quella precedente.

Ribadito ulteriormente che è da escludere che un Gruppo sia giuridicamente lo stesso da una legislatura all'altra, la Sezione, richiamando nuovamente le considerazioni svolte nella prima parte della relazione riguardo all'applicabilità ai Gruppi della cessione del contratto e considerando, ancora, che l'ultimo rendiconto del Gruppo "Alpe" costituito nella precedente legislatura presenta un avanzo di amministrazione sufficiente a coprire anche l'indicata spesa, reputa di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità di essa e, tantomeno, delle restanti spese bancarie rendicontate.

La Sezione ha infine chiesto acquisizioni istruttorie in merito alla busta paga di ottobre 2013 del dipendente del Gruppo (n. 4 della tab. n. 1; importo totale: euro 7.148,68), volte a corroborare l'accertamento della regolarità della spesa

sostenuta, in particolare di quella riferita all'erogazione del trattamento di fine rapporto.

In esito alla richiesta avanzata, il Gruppo ha rappresentato, in primo luogo, che esso, "al momento della rielezione, ha dapprima deciso di mantenere alle proprie dipendenze" il lavoratore, il cui contratto di lavoro a tempo indeterminato risale al 22 giugno 2009, precisando che gli stipendi e gli oneri contributivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2013 sono stati a questo liquidati da un soggetto terzo, in quanto il Gruppo "non disponeva ancora delle risorse necessarie a sostenere tali spese, per via del tempo necessario all'accreditamento e alle procedure di liquidazione dei contributi regionali riferiti ai suddetti mesi"; nel mese di ottobre 2013, elaborata la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione e maturata una somma sufficiente a sostenere la spesa, il Gruppo "ha provveduto a liquidare lo stipendio di ottobre e il TFR, a cui [il dipendente] aveva diritto, in osservanza dell'art. 2120 c.c.". Nell'allegare, in copia, i prospetti dei conteggi relativi agli anni di servizio prestati dal lavoratore, il Gruppo ha, poi, osservato che nella precedente legislatura non poteva essere accantonato il denaro all'uopo "necessario, dato che, ai sensi della l. r. n. 6/1986, le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale". Il Gruppo ha fatto rilevare, da ultimo, che "qualora (...) avesse provveduto a liquidare unicamente gli stipendi e gli oneri contributivi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2013, senza il TFR, l'ammontare complessivo, pari a euro 8.335, sarebbe stato superiore a quanto effettivamente liquidato", allegando a comprova le buste paga e le quietanze di versamento dei contributi relativi ai mesi in questione.

Riaffermato che non può ammettersi che un Gruppo sia giuridicamente lo stesso da una legislatura all'altra, la Sezione, richiamando le considerazioni svolte nella prima parte della relazione riguardo all'astratta applicabilità ai Gruppi della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda, reputa di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità delle spese sostenute dal Gruppo per il pagamento al lavoratore che ha prestato servizio a favore del Gruppo stesso della somma di cui alla busta paga del mese di ottobre 2013, comprensiva della retribuzione mensile e del TFR.

Preso atto di quanto comunicato dal Gruppo in merito al pagamento, ad opera di un terzo, degli stipendi e degli oneri contributivi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2013, la Sezione, in esito all'istruttoria condotta, ha rilevato, da ultimo, che ciò ha comportato l'adempimento dell'obbligo retributivo e dei connessi obblighi

contributivi nei confronti del dipendente, determinando, altresì, l'insorgenza – ove il pagamento non sia avvenuto a titolo gratuito – in capo al Gruppo dell'obbligo di restituire la somma al terzo pagatore; obbligo che avrebbe dovuto tradursi nell'iscrizione di un debito nel bilancio del Gruppo e, quindi, nel rendiconto. Il quale, per questo aspetto, e sempre che il pagamento del terzo non sia stato operato a titolo gratuito, deve ritenersi irregolare, anche senza generare obblighi restitutori di somme da parte del Gruppo al bilancio del Consiglio regionale.

Nel documento rettificativo del rendiconto fatto pervenire, a seguito della trasmissione dello schema di relazione, dal Gruppo – che non ha formulato in merito alcuna deduzione – non risulta iscritto a titolo di debito alcun importo al riguardo, sicché è plausibile desumere, allo stato, ciò che dovrà essere verificato, ossia che il pagamento in questione è stato effettuato dal terzo gratuitamente.

In esito all'attività espletata, la Sezione ritiene, in conclusione, di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità delle spese rendicontate, ritenendo peraltro che il rendiconto debba essere corretto attraverso il deposito presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio di una rettifica, nei termini sopra indicati, avente a oggetto le entrate di cui al "Fondo cassa esercizi precedenti", accompagnata da un'integrazione informativa atta a dimostrare che il pagamento del terzo di una parte degli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore posto alle dipendenze del Gruppo è avvenuta a titolo gratuito, o in caso contrario, dalla contabilizzazione del relativo debito nel documento rettificativo.

5.2. Gruppo consiliare Movimento 5 stelle Valle d'Aosta

Il Gruppo ha presentato il proprio rendiconto al Consiglio regionale in data 25 febbraio 2014, corredato delle copie fotostatiche della documentazione di spesa e della dichiarazione sostitutiva attestante la conformità di tali copie all'originale in possesso del Gruppo stesso.

Nel documento contenente la predetta dichiarazione, il capogruppo ha altresì "dichiarato" che le spese rendicontate, "essendo state effettuate e pagate in prima persona devono ritenersi autorizzate". Il contenuto effettivamente dichiarativo della citata proposizione pare alla Sezione sufficiente a ritenere assolto, in questa sede, il c.d. obbligo di autorizzazione alla spesa, anche in considerazione della non certa formulazione dell'art. 2, punto 1), delle linee guida adottate dall'Ufficio di presidenza, di cui si è dato ampiamente conto nella relazione avente a oggetto il controllo sui rendiconti del primo semestre 2013.

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "il rendiconto annuale è depositato, a cura del

capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate", il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio; peraltro, alla dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza delle spese sostenute, prevista da tale modello, ha fatto seguito un'ulteriore "dichiarazione" del capogruppo, secondo cui "in relazione alle perduranti incertezze di carattere interpretativo la richiesta deve essere considerata salvo errori od omissioni e (...) presso [un istituto di credito] è comunque costituito un fondo di pari importo a garanzia di eventuali rimborsi che devono essere effettuati".

Il rendiconto espone i seguenti dati:

FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ENTRATE			USCITE		FONDO DI CASSA FINALE
	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	
5.184,00	4,21	0,00	5.188,21	4.398,32	4.398,32	789,89

Oltre ai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, il rendiconto espone altre entrate per euro 4,21, riconducibili, secondo quanto indicato dal Gruppo stesso, a interessi attivi.

L'importo complessivo della spesa è pari a euro 4.398,32; il fondo di cassa finale è pari a euro 789,89.

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica del complesso della documentazione trasmessa, è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre, con l'eccezione di una spesa di cui si dirà più avanti.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 2 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero progressivo di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

In primo luogo, la Sezione ha chiesto, a fini di qualificazione della spesa nell'ambito delle diverse voci, chiarimenti in merito alle spese di cui alle ricevute emesse da un istituto di credito (n. 1, 2, 3, 4 e 5 della tab. n. 2) aventi a oggetto l'acquisto di *voucher* per un importo complessivo pari a euro 2.900,00 (di cui euro 2.175,00 rendicontati nella voce n. 1 "Spese per il personale sostenute dal Gruppo"

e euro 725,00 nella voce n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale").

In esito alla richiesta avanzata, il Gruppo – che ha reso anche informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni erogate dal lavoratore ammesso a beneficiare dei buoni lavoro acquistati – ha fornito elementi, anche documentali, a seguito del cui esame è risultato che una porzione di tali buoni, non esattamente quantificabile se non nella parte riferita all'acquisto operato il 27 dicembre 2013 per un importo di euro 500,00 (n. 5 della tab. n. 2), è stata impiegata per remunerare prestazioni rese nel 2014.

Indipendentemente da quanto rilevato nella prima parte della relazione in merito alla configurabilità delle spese sostenute per il lavoro accessorio in termini di spese per il personale, la Sezione osserva che le spese rendicontate per l'acquisto di buoni lavoro – comunque regolari, in quanto preordinate all'impiego del lavoro accessorio nell'esercizio delle attività istituzionali del Gruppo – sono qualificabili come spese di personale soltanto allorché abbiano dato luogo, nell'esercizio in esame, a rapporti di lavoro con i collaboratori ammessi a beneficiare dei *voucher* acquistati.

All'esito dell'attività espletata, la Sezione reputa pertanto opportuna la rettifica del rendiconto mediante sottrazione dalle voci di cui ai nn. 1 e 2 delle spese sostenute per i *voucher* utilizzati nel 2014, da inserirsi nella voce residuale di cui al n. 16 (Altre spese).

In secondo luogo, la Sezione ha formulato richiesta di acquisizione dei titoli relativi ad alcune delle spese inserite nella voce n. 14 "Spese per l'acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio", riportate soltanto negli estratti conto della carta di credito del Gruppo annessi al rendiconto, dai quali risultano dieci pagamenti (di cui sei ammontanti a euro 24,00 ciascuno e quattro a 24,20 euro ciascuno) a favore di un gestore di telefonia mobile, per un importo totale di euro 240,80.

In esito a tale richiesta, il Gruppo ha fatto pervenire le ricevute di pagamento nel frattempo emesse dal suddetto gestore, aventi a oggetto i canoni di abbonamento ai servizi mobili relativi ai *tablets* assegnati ai consiglieri del Gruppo, intestate "al nominativo del legale rappresentante del Gruppo consiliare".

A seguito dell'esame delle predette ricevute, sono risultati pagamenti eseguiti all'indicato titolo per un importo totale di euro 216,80, restando carente di documentazione giustificativa la spesa di euro 24,00, registrata nell'estratto conto della citata carta di credito del 30 settembre 2013, come effettuata il 30 agosto 2013.

All'esito dell'istruttoria espletata, la Sezione ha segnalato, pertanto, l'irregolarità dell'indicata spesa di euro 24,00, non supportata dalla necessaria documentazione contabile.

All'atto della presentazione delle deduzioni allo schema di relazione trasmesso, il Gruppo ha fatto giungere "l'unico documento pervenuto dopo espressa richiesta, da parte dello scrivente, al gestore dei servizi telefonici, in relazione all'addebito dei canoni, in base all'offerta con pagamento domiciliato".

Posto che il predetto documento altro non è che la copia di uno di quelli esibiti dal Gruppo a riscontro della richiesta istruttoria in precedenza avanzata, trattandosi, più precisamente, della copia di una delle ricevute emesse dal gestore aventi a oggetto i canoni di abbonamento ai servizi mobili, la Sezione non può che confermare le conclusioni rassegnate al termine della fase istruttoria e segnala, pertanto, l'irregolarità dell'indicata spesa di euro 24,00, per mancanza della relativa documentazione contabile, obbligatoriamente richiesta dall'art. 3, punto 1) delle linee guida regionali.

Nulla esclude, peraltro, che, laddove il Gruppo fornisca all'Ufficio di presidenza la documentazione contabile giustificativa dell'indicata spesa, l'Ufficio di presidenza stesso ne possa tener conto ai fini delle proprie conclusive determinazioni.

5.3. Gruppo consiliare Partito Democratico-Sinistra VDA

Il Gruppo ha presentato il proprio rendiconto al Consiglio regionale in data 28 febbraio 2014, corredato di copia fotostatica della documentazione di spesa, della dichiarazione sostitutiva attestante la conformità di tale copia all'originale in possesso del Gruppo stesso.

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate", il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
7.776,00	8,53	0,00	7.784,53	91,09	91,09	7.693,44

Oltre ai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, il rendiconto espone altre entrate per euro 8,53, riconducibili, secondo quanto indicato dal Gruppo stesso, a "Competenze bancarie di chiusura".

Il totale delle risorse disponibili (costituito dai fondi erogati dal Consiglio regionale e da altre entrate, qualificate dal Gruppo come "Competenze bancarie di chiusura"), è pari a 7.784,53 euro. Le uscite sono pari a 91,09 e sono costituite esclusivamente da spese bancarie (Imposta di bollo e/c e canone servizio internet e cell.). Il fondo di cassa finale è pari a 7.693,44 euro.

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica della documentazione trasmessa è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 3 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dell'unico documento di spesa, con l'indicazione del numero di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

La Sezione, assumendo che il conto corrente impiegato dal Gruppo fosse quello intestato al Gruppo "Partito Democratico-Sinistra VDA" della precedente legislatura, ha chiesto chiarimenti in merito all'imputazione delle spese bancarie ai diversi semestri 2013, e, dunque, alle diverse legislature.

In esito alla richiesta avanzata, il Gruppo ha fatto pervenire una nota dell'istituto di credito correntista, corredata di documentazione informativa sulle condizioni applicate al conto corrente in essere e degli estratti conto trimestrali relativi ai periodi 30 giugno-30 settembre 2013 e 30 settembre-31 dicembre 2013, dalla quale risulta, da un lato, che il conto corrente in esame è quello che era stato utilizzato dal Gruppo "Partito Democratico-Sinistra VDA" nella precedente legislatura, e, da altro lato, che una quota pari a euro 24,90 (addebitata a titolo di imposta di bollo per il trimestre aprile-giugno), è imputabile al primo semestre 2013.

Ribadito che è da escludere che un Gruppo sia giuridicamente lo stesso da una legislatura all'altra, anche se, da un punto di vista politico, vi sia continuità, la Sezione, richiamando le considerazioni svolte nella prima parte della relazione riguardo all'applicabilità ai Gruppi dell'istituto della cessione del contratto e considerando ulteriormente che dai riscontri effettuati sull'ultimo rendiconto finanziario del Gruppo Partito Democratico-Sinistra VDA costituito in seno al Consiglio nella precedente legislatura è risultato un avanzo di amministrazione sufficiente a coprire l'indicata spesa - da ritenersi, come tutte le spese bancarie, di

per sé autorizzate, dovendo i Gruppi consiliari dotarsi, ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, di un conto corrente (art. 4 delle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza) – reputa di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità di essa e, tantomeno, delle restanti spese bancarie rendicontate.

5.4. Gruppo consiliare Stella Alpina

Il Gruppo ha presentato il proprio rendiconto al Consiglio regionale il 25 febbraio 2014, corredato delle copie fotostatiche della documentazione di spesa e della dichiarazione sostitutiva attestante la conformità di tali copie all'originale in possesso del Gruppo stesso.

Posto, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate", il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	133,77	133,77	12.826,23

Come risulta dal rendiconto trasmesso, sul totale delle risorse disponibili (euro 12.960,00), le uscite sono state pari a euro 133,77, consuntivate nell'ambito della voce di spesa n. 16, denominata "Spese di Gestione Conto Bancario San Paolo".

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica della documentazione trasmessa è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre. Il Gruppo ha, inoltre, allegato al rendiconto documentazione relativa ad un contratto di collaborazione concluso il 31 dicembre 2013. Le spese relative a tale contratto, di cui il Gruppo ha trasmesso i giustificativi di spesa, sono state sostenute nel 2014 e, pertanto, non sono state inserite nel rendiconto in esame.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 4 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero di

registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

Poiché dalla documentazione bancaria unita al rendiconto è risultato un "saldo contabile iniziale al 31.08.2013" negativo per euro 52,48, la Sezione, assumendo che il conto corrente impiegato dal Gruppo fosse quello intestato al Gruppo "Stella Alpina" della precedente legislatura, ha chiesto chiarimenti in merito all'imputazione di tale spesa ai diversi semestri 2013, e, dunque, alle diverse legislature.

In esito alla richiesta avanzata, il Gruppo, dopo aver confermato che il conto corrente in esame è quello che era stato utilizzato dal Gruppo "Stella Alpina" nella precedente legislatura, ha dichiarato che il saldo contabile di euro -52,48 è un valore imputabile alle spese di gestione del conto e pagamento bolli relativi al primo semestre 2013, come meglio specificato nell'annessa nota di chiarimenti redatta dall'istituto bancario correntista.

Ribadito che è da escludere che un Gruppo sia giuridicamente lo stesso da una legislatura all'altra, anche se, da un punto di vista politico, vi sia continuità, la Sezione, richiamando le considerazioni svolte nella prima parte della relazione riguardo all'applicabilità ai Gruppi dell'istituto della cessione del contratto e considerando ulteriormente che dai riscontri effettuati sull'ultimo rendiconto finanziario del Gruppo Stella Alpina costituito in seno al Consiglio nella precedente legislatura è risultato un avanzo di amministrazione ampiamente sufficiente a coprire l'indicata spesa - da ritenersi, come tutte le spese bancarie, di per sé autorizzate, dovendo i Gruppi consiliari dotarsi, ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, di un conto corrente (art. 4 delle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza) - reputa di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità di essa e, tantomeno, delle restanti spese bancarie rendicontate.

5.5. Gruppo consiliare Union Valdôtaine

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale il 28 febbraio 2014, corredato delle copie fotostatiche della documentazione di spesa e della dichiarazione sostitutiva attestante la conformità delle predette copie all'originale in possesso del Gruppo stesso.

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate", il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ENTRATE			USCITE		FONDO DI CASSA FINALE
	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	
33.696,00	313,45	0,00	34.009,45	18.939,34	18.939,34	15.070,11

Oltre ai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, il rendiconto espone altre entrate per euro 313,45, riconducibili, secondo quanto indicato dal Gruppo stesso, per euro 313,39 a "ricavo cedole" e 0,06 a "competenze al 31/12".

Riguardo alle entrate derivanti dal pagamento delle cedole, trattasi, secondo quanto risulta dalla documentazione annessa al rendiconto, degli interessi prodotti da titoli acquistati dal Gruppo consiliare, di cui il Gruppo Union Valdôtaine costituisce la continuazione in termini politici, anteriormente all'entrata in vigore della vigente normativa regionale, che non consente di utilizzare il contributo erogato dal Consiglio regionale per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario (art. 1, punto 5, lett. b) delle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza).

Il totale delle risorse disponibili (costituito dai fondi erogati dal Consiglio regionale e dalle altre entrate, come sopra qualificate), è pari a 34.009,45. L'importo complessivo della spesa è pari a euro 18.939,34; il fondo di cassa finale è pari a euro 15.070,11.

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica del complesso della documentazione trasmessa, è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 5 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa – riferiti esclusivamente a retribuzioni del personale e connessi oneri contributivi, nonché a spese bancarie – con l'indicazione del numero progressivo di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, reputa di non avere osservazioni in ordine alla regolarità delle spese rendicontate, in virtù delle considerazioni svolte nella prima parte della relazione circa l'astratta applicabilità ai Gruppi – riguardo ai quali è da escludere che un Gruppo sia giuridicamente lo stesso da una legislatura all'altra, anche se, da un punto di vista politico, vi sia continuità – della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda e della cessione

del contratto. In questa prospettiva, resta da aggiungere, in ordine all'assenza dell'autorizzazione alle singole spese, da un lato, che le spese bancarie sono da ritenersi di per sé autorizzate, dovendo i Gruppi consiliari dotarsi, ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, di un conto corrente (art. 4 delle linee guida), e, da altro lato, che dalla costituzione del rapporto di lavoro, e, nel caso di specie, dalla continuità del rapporto precedentemente costituito, consegue l'obbligo per il datore di lavoro (rappresentato dal capogruppo) di corrispondere al dipendente la retribuzione e di adempiere ai connessi oneri contributivi.

5.6. Gruppo consiliare Union Valdôtaine Progressiste

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale in data 28 febbraio 2014, corredato delle copie fotostatiche della documentazione di spesa, della dichiarazione sostitutiva attestante la conformità di tali copie all'originale in possesso del Gruppo stesso e dell'autorizzazione del capogruppo alle singole spese, con eccezione delle spese bancarie, da ritenersi di per sé "autorizzate", dovendo i Gruppi consiliari dotarsi, ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, di un conto corrente (art. 4 delle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza).

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate", il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO EROGATO DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	5.777,28	5.777,28	12.366,72

Il totale delle spese è pari a euro 5.777,28, il fondo di cassa finale ammonta a euro 12.366,72¹³.

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica del complesso della documentazione trasmessa, è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre.

¹³ Il rendiconto specifica che il fondo di cassa finale è costituito dal "Fondo di cassa bancario" (di importo pari a euro 12.166,72) e dal "Fondo cassa in contanti, derivante dall'assegno interno per spese postali, gestionali e di segreteria del gruppo" (di importo pari a euro 200,00).

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 6 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero progressivo di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

La Sezione ha chiesto, a fini di qualificazione della spesa nell'ambito delle diverse voci, chiarimenti in merito alle spese di cui alle ricevute di versamento postale emesse a favore dell'INPS (nn. 1 e 2 della tab. n. 6), aventi a oggetto l'acquisto di *voucher* per un importo complessivo pari a euro 2.000,00 (di cui euro 1.500,00 rendicontati nella voce n. 1 "Spese per il personale sostenute dal Gruppo" ed euro 500,00 nella voce n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale"), chiedendo altresì di fornire elementi utili a ricondurre inequivocabilmente alcune altre spese (n. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della tab. n. 6) alle funzioni politico-istituzionali del Gruppo.

In esito alla prima delle richieste avanzate, il Gruppo – che ha reso anche informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni erogate dal lavoratore ammesso a beneficiare dei buoni lavoro acquistati – ha fornito elementi, anche documentali, a seguito del cui esame è risultato che una porzione di tali buoni, per un importo di euro 1.000,00 (n. 2 della tab. n. 6), è stata impiegata per remunerare prestazioni rese nel 2014.

Indipendentemente da quanto rilevato nella prima parte della relazione in merito alla configurabilità delle spese sostenute per il lavoro accessorio in termini di spese per il personale, la Sezione osserva che le spese rendicontate per l'acquisto di buoni lavoro – comunque regolari, in quanto preordinate all'impiego del lavoro accessorio nell'esercizio delle attività istituzionali del Gruppo – sono qualificabili come spese di personale soltanto allorché abbiano dato luogo, nell'esercizio in esame, a rapporti di lavoro con i collaboratori ammessi a beneficiare dei *voucher* acquistati.

Riguardo, poi, alle altre richieste formulate, il Gruppo ha fornito esaustivi riscontri.

All'esito dell'attività espletata, la Sezione reputa, pertanto, di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità delle spese rendicontate, ravvisando peraltro l'opportunità di una rettifica del rendiconto consistente nella sottrazione dalle voci di cui ai nn. 1 e 2 delle spese sostenute per i *voucher* utilizzati nel 2014, ammontanti a euro 1.000,00, da inserirsi nella voce residuale di cui al n. 16 (Altre spese).

Tabelle

TABELLA N. 1						
GRUPPO CONSILIARE ALPE - SPESE II SEMESTRE 2013						
N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Fattura n. 8 del 16.10.2013	Attività RSPP 10.04.2013-10.10.2013	510,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
1 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	16. Altre spese	X	
2	Richiesta rimborso spese di un consigliere del 28.10.2013	Trasferta a La-Roche-sur-Foron il 25.08.2013 per partecipazione a Université d'été de Région et Peuples solidaires; trasferta a Lyon il 21.10.2013 per incontro parlamentare europeo (...)	425,50	16. Altre spese	X	
2 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	0,25	16. Altre spese	X	
3	Richiesta rimborso spese di un consigliere del 28.10.2013	Trasferta a La-Roche-sur-Foron il 24.08.2013 per partecipazione a Université d'été de Région et Peuples solidaires	133,60	16. Altre spese	X	
4	Busta paga dipendente	Retribuzione mese ottobre 2013 e T.F.R.	7.148,68	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
4 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	16. Altre spese	X	
5	Promemoria del c/c del Gruppo	Spese bancarie (competenze a debito; recupero bollo su e/c)	97,55	16. Altre spese	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			8.319,08			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			8.319,08			

TABELLA N. 2						
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE - SPESE II SEMESTRE 2013						
N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Ricevuta del 22.10.2013 della banca	Acquisto di 50 voucher del valore di 10 euro cadauno	500,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
1 bis	Ordine bancario n. 8 del 21.10.2013 di prelievo contante	Prelievo contante: euro 500,00				
2	Ricevuta del 5.11.2013 della banca	Acquisto di 10 voucher del valore di 50 euro cadauno	500,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
2 bis	Ordine bancario n. 11 del 5.11.2013 di prelievo contante	Prelievo contante: euro 500,00				
3	Ricevuta del 18.11.2013 della banca	Acquisto di 45 voucher del valore di 20 euro cadauno	900,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
3 bis	Ordine bancario n. 10 del 18.11.2013 di prelievo contante	Prelievo contante: euro 900,00				
4	Ricevuta del 29.11.2013 della banca	Acquisto di 25 voucher da 20 euro cadauno	500,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
4 bis	Ordine bancario n. 18 del 29.11.2013 di prelievo contante	Prelievo contante: euro 500,00				
5	Ricevuta del 27.12.2013 della banca	Acquisto di 25 voucher da 20 euro cadauno	500,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
5 bis	Ordine bancario n. 5 del 27.12.2013 di prelievo contante	Prelievo contante: euro 500,00				
6	Ricevuta	Acquisto valori bollati per spedizione documenti e volantino	26,60	7. Spese postali e telegrafiche	X	
6 bis	Ordine bancario n. 4 del 14.08.2013 di prelievo contante	Prelievo contante: euro 26,60				
7	Fattura Wind n. 7819342478 del 2.11.2013	Spese telefoniche (costi abbonamento e traffico)	56,95	8. Spese telefoniche e trasmissione dati	X	
7 bis	Copia estratto conto carta di credito del 30 novembre 2013	Movimento del 25.11.2013: Wind Telecomunicazioni Rho: importo euro 56,95				
8	Fattura n. 782 del 23.11.2013	Spese soggiorno relatore e collaboratore tecnico	125,60	12. Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	X	
8 bis	Ricevuta carta di credito del 23.11.2013	Pagamento fattura				
8 ter	Copia estratto conto carta di credito del 30 novembre 2013	Movimento del 23.11.2013: Hotel Crabun Pont Saint Martin: importo euro 152,60				
9	Scontrino fiscale n. 20 del 23.11.2013	Pasti ("secondo 3x15,00")	45,00	12. Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	X	
9 bis	Ricevuta carta di credito del 23.11.2013	Pagamento ristorante: euro 45,00				
10	Ricevuta carta di credito del 13.11.2013	Deposito cauzionale per un cellulare (che viene restituito nelle prime quattro fatturazioni)	100,00	13. Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari	X	
11	Ricevuta carta di credito del 13.11.2013	Deposito cauzionale per un cellulare (che viene restituito nelle prime quattro fatturazioni)	100,00	13. Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari	X	
12	Fattura n. 270/200/2013 del 31.7.2013	Acquisto di 2 custodie nere per tablet (79,80 euro), di 2 pellicole per tablet (45,80 euro) e 2 "internet 42.2" (48,00 euro)	173,60	14. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	X	
13	Fattura del 31.07.2013, d.t. collegato n. 283 del 31.07.2013, proposta di attivazione Tutto Tablet	Acquisto rateale di un tablet (importo totale 399,00; acconto di 69,00 e 30 rate mensili da 11 euro)				
13 a)	Estratti conto carta di credito del 31.08.2013, del 30.09.2013, del 31.10.2013, del 30.11.2013 e del 31.12.2013	Pagamento acconto di 69,00 euro e di n. 6 ratei di 11,00 euro	135,00	14. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	X	

N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
14	Fattura dell'1.08.2013, d.t. collegato n. 280 del 30.07.2013, proposta di attivazione Tutto Tablet	Acquisto rateale di un tablet (importo totale 399,00; acconto di 69,00 e 30 rate mensili da 11 euro)				
14 a)	Estratti conto carta di credito del 31.08.2013, del 30.09.2013, del 31.10.2013, del 30.11.2013 e del 31.12.2013	Pagamento acconto di 69,00 euro e di n. 6 ratei di 11,00 euro	135,00	14. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	X	
15	Quota parte ricevuta n. RV2014022800828 del 28/2/2014 e quota parte ricevuta n. RV14B41758 del 26/2/2014	Canoni offerta rateizzata e canoni offerta con pagamento domiciliato (tablet)	216,80	14. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	X	
16	Ricevuta bonifico bancario del 3.09.2013 (con lettera del Comune di Aosta per pagamento imposta)	Marca da bollo per autorizzazione occupazione suolo pubblico (euro 16,00) e diritti di segreteria per autorizzazione (0,52).	16,52	15. Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	X	
17	Fattura n. 811 del 15.10.2013	Noleggio sala per la serata informativa "Chi uccide il TG3-VDA?"	115,00	15. Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	X	
17 bis	Ricevuta carta di credito del 15.10.2013	Pagamento fattura di cui al precedente punto 17				
18	Fattura n. 53/13/POL	Utilizzo sala polivalente in data 22.11.2013	40,00	15. Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	X	
18 bis	Copia estratto conto bancario	Estratto conto con indicazione del bonifico per pagamento fattura di cui al precedente punto 18				
19	Fattura n. VOT/13599615 del 13.08.2013	Telemaco-Dritti bolli prepagati (Abbonamento Info camere)	100,00	16. Altre spese	X	
19 bis	Copia estratto conto carta di credito del 31 agosto 2013	Attestazione pagamento fattura precedente				
20	Dettagli movimenti carta di credito e conto bancario	Spese bancarie (quota annua carta di credito: euro 52,00; imposta di bollo al 30.09.2013: euro 21,10; imposta di bollo e spese invio estratto conto carta di credito: euro 15,15)	88,25	16. Altre spese	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			4.374,32			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			4.398,32			
TOTALE SPESE NON DOCUMENTATE *			24,00			X*
*Come illustrato nel corpo della Relazione, la spesa in questione, riportata nell'estratto conto della carta di credito del Gruppo del 30.09.2013, annesso al rendiconto, non è supportata dalla necessaria documentazione contabile, non essendo compresa nelle ricevute di pagamento emesse dal gestore di telefonia di cui al punto 15 della presente tabella.						

TABELLA N. 3

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA - SPESE II SEMESTRE 2013						
N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Bilancio familiare	Spese bancarie: imposte tasse e contributi previdenziali (euro 50,10) e addebiti diversi (euro 40,99)	91,09	16. Altre spese	X	
	TOTALE SPESE DOCUMENTATE		91,09			
	TOTALE SPESE RENDICONTATE		91,09			

TABELLA N. 4

GRUPPO CONSILIARE STELLA ALPINA - SPESE II SEMESTRE 2013						
N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Estratto conto bancario (dal 30.09.2013 al 31.12.2013) e documento indicante i movimenti bancari avvenuti dal 1.09.2013 al 31.12.2013	Spese bancarie: spese emissione estratto conto (euro 0,70), competenze di chiusura (euro 55,39), imposta di bollo E/C e rendiconto (euro 25,20), saldo contabile iniziale negativo (euro 52,48)	133,77	16. Altre spese	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			133,77			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			133,77			

TABELLA N. 5

GRUPPO CONSILIARE UNION VALDOTAINE - SPESE II SEMESTRE 2013						
N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Busta paga dipendente	Stipendio mese di luglio 2013	1.939,01	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
2	Busta paga dipendente	Stipendio mese di agosto 2013	1.892,01	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
3	Busta paga dipendente	Stipendio mese di settembre 2013	1.892,01	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
4	Busta paga dipendente	Stipendio mese di ottobre 2013	1.892,01	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
5	Busta paga dipendente	Stipendio mese di novembre 2013	1.892,01	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
6	Busta paga dipendente	XIII mensilità 2013	1.835,76	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
7	Quietanza di versamento mod. F24 (20.08.2013)	Oneri e tributi	1.449,48	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
8	Quietanza di versamento mod. F24 (16.10.2013)	Oneri e tributi	1.496,48	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
9	Quietanza di versamento mod. F24 (17.10.2013)	Oneri e tributi	1.519,44	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
10	Quietanza di versamento mod. F24 (18.11.2013)	Oneri e tributi	1.496,48	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
11	Quietanza di versamento mod. F24 (16.12.2013)	Oneri e tributi	1.586,55	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
12	Estratto conto bancario al 30.09.2013	Spese bancarie	9,28	16. Altre spese	X	
13	Estratto conto bancario al 31.12.2013	Spese bancarie	38,82	16. Altre spese	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			18.939,34			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			18.939,34			

TABELLA N. 6						
GRUPPO CONSILIARE UNION VALDOTAINE PROGRESSISTE - SPESE II SEMESTRE 2013						
N.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Ricevuta Poste versamento INPS del 25.11.2013	Voucher INPS lavoro occasionale	1.000,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
2	Ricevuta Poste versamento INPS del 31.12.2013	Voucher INPS lavoro occasionale	1.000,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
3	Fattura n. 172 del 26.09.2013	30 locandine "Serata Casino" f.to 29,7x42 cm. su carta 100 gr. Stampa digitale a colori - 200 volantini "Serata Casino" f.to 15x21 cm. su carta 100 gr. Stampa digitale a colori.	96,80	12. Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	X	
3 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	3,50	16. Altre spese (spese bancarie)	X	
4	Fattura n. 451 del 30.09.2013	Giornale f.to chiuso 275x382 da pag. 4 stampa 4+4 "Le progressiste au Conseil Bulletin d'information du Groupe de l'UVP au Conseil de la Vallée (1500 pezzi)	639,60	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
4 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	3,50	16. Altre spese (spese bancarie)	X	
5	Fattura n. 185 dell'11.10.2013	30 locandine "Serata Ferrovia" f.to 29,7x42 cm. su carta 100 gr. Stampa digitale a colori - 250 volantini "Serata Ferrovia" f.to 15x21 cm. su carta 100 gr. Stampa digitale a colori in bianca e volta (File fornito).	128,10	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
5 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	3,50	16. Altre spese (spese bancarie)	X	
6	Fattura n. 208 del 31.10.2013	30 locandine "SOS agricoltura" f.to 29,7x42 cm. su carta 100 gr. Stampa digitale a colori - 200 volantini "SOS agricoltura" f.to 15x21 cm. su carta 100 gr. Stampa digitale a colori in bianca e volta (File fornito).	97,60	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
7	Fattura n. 216 del 13.11.2013	50 locandine "Serata Bilancio Regionale" f.to 29,7x42 cm. su carta 100 gr. Stampa digitale a colori - 200 volantini "Serata Bilancio Regionale" f.to 15x21 cm. su carta 100 gr. Stampa digitale a colori in bianca e volta (File fornito).	115,90	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
7 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria (pagamento fatt n. 208 e n. 216)	3,50	16. Altre spese	X	
8	Fattura n. 65 del 15.11.2013	1 apparecchio fotografico digitale Canon EOS 1100D con obiettivo 18-55 (400,00 euro) e 1 memoria SD 8 GB classe 10 (20,00 euro)	420,00	14. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	X	
8 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	3,50	16. Altre spese	X	
9	Fattura n. 63 del 16.12.2013	Realizzazione grafica e impaginazione de Le progressiste au Conseil (euro 150,00 cad. 4 numeri realizzati) e realizzazione di locandine per conferenze dibattito organizzate dal Gruppo consiliare UVP (euro 50,00 cad. 4 realizzate)	976,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
9 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	3,50	16. Altre spese	X	
10	Fattura n. 71 del 16.12.2013	Realizzazione del sito internet UVP, parte Gruppo consiliare; mantenimento e implementazione contenuti del sito fino al 31 dicembre 2013	1.220,00	14. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	X	
10 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	3,50	16. Altre spese	X	
11	Estratto conto bancario al 31.12.2013	Spese bancarie varie: competenze a debito (13,02 euro); recupero bollo su estratto conto (45,76 euro)	58,78	16. Altre spese	X	
12	Assegno interno	Prelevamento euro 200,00				
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			5.777,28			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			5.777,28			